CITTA' DI POMPEI

(Città Metropolitana di Napoli)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

CON I POTERI DEL CONSIGLIO

Decreto Prefettizio n. 0047727/2020

n.	del
15	07/05/2020

OGGETTO: Tariffe TARI 2020 – Approvazione ai sensi dell'art. 107 comma 5 del Decreto Legge n. 18/2020

L'anno duemilaventi addì sette del mese di maggio alle ore 10,15, in videoconferenza, in esecuzione del decreto del Commissario n. 9 del 25/03/2020, è collegato via Skype

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO Dr. Santi Giuffrè

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale dr.ssa Monica Siani, presente presso la sede comunale, il quale verifica la qualità del segnale video e audio e attesta che la voce del Commissario collegato da remoto è udibile in maniera chiara e distinta.

Il Commissario Prefettizio, in qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta.

Successivamente, vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto, corredata dai pareri di cui all'articolo 49 comma 1 del TUEL;

Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, con i poteri del Consiglio Comunale, la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Ii, nella persona del dr. Eugenio Piscino, per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e le relative procedure attuative;
3. di dichiarare, stante l'urgenza, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, TUEL.

Letto confermato e sottoscritto

Il Commissario Prefettizio
Dr. Santi Giuffrè

Il Segretario Generale
dr.ssa Monica Siani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo di pubblicazione.

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi

CITTÀ DI POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ

Oggetto: Tariffe TARI 2020 – Approvazione ai sensi dell'art. 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, L. 27 dicembre 2013 n. 147, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, la quale risulta composta tra l'altro dalla TARI (Tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- il comma 738 della L. 160/2019 recita testualmente: *"A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);*
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con deliberazione n. 443/2019, pubblicata 31/10/2019, l'ARERA ha introdotto i nuovi criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR), già a partire dal 01/01/2020;

Considerato:

- che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell'articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020), convertito nella legge n. 27/2020;
- che il comma 5 del richiamato articolo 107 ha previsto che "*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*";

Ritenuto:

- in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2019 con cui sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2019;

Considerato che, con riferimento alla Tassa Rifiuti, la disciplina dettata dalla L. n. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata o TARSU, introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124.

- che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:
  - l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
  - il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, a esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
  - la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
    a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES semplificata;
    b) in alternativa, del principio sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, utilizzati nel 2014 per la conferma della TARSU.

- che le tariffe della tassa sui rifiuti devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- che le previsioni di entrata/spesa da iscrivere in bilancio per l'anno 2020 (anche in considerazione delle note dello scrivente), del servizio di gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono maggiori rispetto all'anno 2019;
- che l'eventuale maggiore costo sarà considerato nella redazione e approvazione, entro il 31/12/2020, del Piano Economico Finanziario 2020;
- che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:
  a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
  b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
  d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
  e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- che l'art. 1, comma 683, L. n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dal Consiglio Comunale;
- che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni organizzative e gestionali del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;
- che il Piano Finanziario per l'anno 2020, è adottato con separato atto entro il 31/12/2020, ai fini della determinazione dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti da coprirsi integralmente mediante emissione di ruolo, quale introito per la copertura del costo del servizio;

VISTO il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, così come convertito in legge, con il quale:

- è stata disposta la proroga per l'adozione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;
- è stata posticipata la scadenza per l'approvazione del nuovo PEF al 31/12/2020;

Dato atto che alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5%.

Considerato che si intendono confermare per il 2020 le tariffe TARI relative all'anno 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2019, ai sensi dell'articolo 107 comma 5 del d.l. n. 18/2020:

TARI 2020					
CATEGORIE			***TARI €/mq***		***TARI giornaliera €/mq***
1	*Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e deposito merci non a servizio delle attività commerciali, centri sportivi, sale espositive, campeggi, distributori carburante, autolavaggi e simili – Box pertinenziale abitazione*		€ 1,799		€ 0,008
2	*Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole, agenzie turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie, studi professionali e simili (circhi).*		€ 3,757		€ 0,016
3	*Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti termali e bagni pubblici, barbieri e parrucchieri, saloni di bellezza, saune, palestre e simili*		€ 4,149		€ 0,018
4	*Abitazioni civili*		€ 4,226		€ 0,019
5	*Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non alimentari*		€ 5,478		€ 0,024
6	*Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili*		€ 6,341		€ 0,028
7	*Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, oggetti di ricordo e simili)*		€ 6,575		€ 0,029
8	*Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo, caserme, carceri e simili*		€ 7,513		€ 0,033
9	*Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria, forni, lavanderie, sartorie, fabbri, tipografie, officine meccaniche e simili)*		€ 9,252		€ 0,041
10	*Locali di lavorazione, vendita fiori e piante, ingrosso e dettaglio*		€ 22,541		€ 0,099
11	*Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie, macellerie, fruttivendoli e simili)*		€ 26,611		€ 0,117
12	*Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti ittici e simili*		€ 28,96		€ 0,127

13	*Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, pub e simili)*		€ 33,968		€ 0,149
14	*Bed and breakfast, affittacamere, case vacanza*		€ 5,8695		€ 0,026
N.B. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex art. 19 D.lgs. 504/92					

Si provvederà, in sede di applicazione, all'arrotondamento della seconda cifra decimale.

Le scadenze per il pagamento dell'imposta sono: prima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2020, la seconda rata da pagarsi entro il 31 agosto 2020 e la terza rata da pagarsi entro il 31 ottobre 2020 oppure la rata unica da pagarsi entro il 30 giugno 2020.
Si effettua la procedura di riscossione tramite il sistema della notifica, così come richiesto dalla Corte dei Conti, al fine di accelerare i relativi incassi. Di conseguenza si accelererà anche la riscossione coattiva per i soggetti che non regolarizzano la propria posizione contributiva e risulterà una maggiore diponibilità liquida di risorse per far fronte alle diverse esigenze finanziarie.

Richiamato:

- l'art. 54 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;
- in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

Visto:

- all'articolo 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali "*deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*".

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE

Letta la relazione istruttoria che precede, per le motivazioni addotte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

Visto l'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, il quale dispone che le tariffe della tassa sui rifiuti devono garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
Valutate le esigenze di bilancio

PROPONE

1. di confermare per l'anno 2020, le Tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 07/02/2019, cosi come indicato in premessa e nel prospetto seguente, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020;
2. di dare atto le stesse avranno effetto dal 1° gennaio 2020;
3. di dare atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal nuovo PEF per il 2020, determinato con le direttive della deliberazione n. 443/2019 ARERA e i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020, dando atto che le previsioni di entrata/spesa da iscrivere in bilancio per l'anno 2020 del servizio in questione sono maggiori rispetto all'anno 2019;
4. di dare atto che alle tariffe TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia;
5. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
6. di dare atto del rispetto e delle conformità di quanto indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Campania, con propria deliberazione n. 4/2017 PRSP, recepita con atto giuntale n. 15 del Commissario Straordinario in data 19/01/2017, in attuazione alle misure correttive indicate;
7. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013;
8. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2020-2022;
9. di riconoscere all'atto l'immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Tuel.

TARI 2020				
CATEGORIE		*TARI €/mq*		*TARI giornaliera €/mq*

1	*Autorimesse, autosaloni, magazzini stoccaggio e deposito merci non a servizio delle attività commerciali, centri sportivi, sale espositive, campeggi, distributori carburante, autolavaggi e simili - Box pertinenziale abitazione*		€ 1,799		€ 0,008
2	*Uffici pubblici e privati, scuole, musei, autoscuole, agenzie turistiche, teatri, cinema, biblioteche, stazioni ferroviarie, studi professionali e simili (circhi).*		€ 3,757		€ 0,016
3	*Ambulatori medici e veterinari, laboratori di analisi cliniche, stabilimenti termali e bagni pubblici, barbieri e parrucchieri, saloni di bellezza, saune, palestre e simili*		€ 4,149		€ 0,018
4	*Abitazioni civili*		€ 4,226		€ 0,019
5	*Depositi alimentari, vendita ingrosso alimentari e non alimentari*		€ 5,478		€ 0,024
6	*Partiti, associazioni, sale da ballo, assicurazioni, banche, discoteche, parchi gioco, circoli e simili*		€ 6,341		€ 0,028
7	*Commercio al dettaglio beni non deperibili (negozi di merceria, profumeria, calzature, casalinghi, cartolerie, oggetti di ricordo e simili)*		€ 6,575		€ 0,029
8	*Alberghi, case di cura, locande e pensioni, collegi, convitti, case di riposo, caserme, carceri e simili*		€ 7,513		€ 0,033
9	*Locali e stabilimenti industriali e artigianali (falegnameria, forni, lavanderie, sartorie, fabbri, tipografie, officine meccaniche e simili)*		€ 9,252		€ 0,041
10	*Locali di lavorazione, vendita fiori e piante, ingrosso e dettaglio*		€ 22,541		€ 0,099
11	*Commercio al dettaglio di beni deperibili (salumerie, macellerie, fruttivendoli e simili)*		€ 26,611		€ 0,117
12	*Supermercati, mercati ittici, vendita al dettaglio prodotti ittici e simili*		€ 28,96		€ 0,127
13	*Pubblici esercizi (bar, chioschi di somministrazioni, ristoranti, trattorie, pizzerie, rosticcerie, fast-food, pub e simili)*		€ 33,968		€ 0,149
14	*Bed and breakfast, affittacamere, case vacanza*		€ 5,8695		€ 0,026

N.B. Alle tariffe si aggiunge il 5% per tributo provinciale ex art. 19 D.lgs. 504/92

SCADENZE DI PAGAMENTO	Rata unica: 30 giugno 2020
	Prima rata: 30 giugno 2020 Seconda rata: 31 agosto 2020 Terza rata: 31 ottobre 2020

Pompei, 4 maggio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

Oggetto: Tariffe TARI 2020 – Approvazione ai sensi dell'art. 107 comma 5 del decreto legge n. 18/2020.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

☑ si esprime parere FAVOREVOLE

☐ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Lì 5.5.2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI E FINANZIARI
dr. Eugenio PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 – TUEL)

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

☑ si esprime parere FAVOREVOLE

☐ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:_____

☐ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 5.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio PISCINO
_____

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI GENERALI E FINANZIARI

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n._____
Programma:_____
Titolo:_____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa n._ _____ per €_
_____

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011 – Principio contabile n. 16) n._____per €_____

☐ si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

☑ atto estraneo alla copertura finanziaria_____

Lì 5.5.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Generali e Finanziari
dr. Eugenio PISCINO
_____